

Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza

Premessa

L'art. 4 della recente Legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 *“Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018.”* ha modificato il comma 4 dell'art. 1 della L.R. n. 16/2014 estendendo la possibilità di delega anche ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e alle Zone di Protezione Speciale; inoltre è stata eliminata la tempistica per la presentazione dell'istanza di delega da parte dei Comuni.

All'attualità quindi i commi 4 e 5 dell'art. 1 della L.R. n. 16/2014 dispongono quanto segue:

comma 4. *Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti pSIC, SIC, ZSC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori.;*

comma 5. *L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma.;*

Oltre alle citate modifiche l'art. 4 della L.R. n. 26/2018 ha disposto che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa regionale*

competente in materia di valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di valutazione di incidenza, già attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 16/2014, anche a pSIC e ZSC su richiesta dei Comuni stessi”.

Sulla scorta quindi delle predette modifiche legislative, nonché dell'attuale ordinamento della regione Campania, è stato aggiornato il *“Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza”* di cui alla DGR n. 62/2015 nel quale, sempre tenendo conto del precedente parere dell'Avvocatura regionale prot. 2014.0778816, vengono individuati i requisiti e i criteri per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza, l'ambito delle competenze dei Comuni in materia di Valutazione di Incidenza nonché l'iter amministrativo per l'attribuzione di tali competenze ai Comuni richiedenti.

1. Requisiti dei Comuni per la richiesta di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza

Sono legittimati ad avanzare richiesta di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza i Comuni il cui territorio è interessato, anche parzialmente, da uno o più proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

2. Criteri per l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza

Ai fini dell'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza i Comuni, attraverso la presentazione di atti probanti, devono dimostrare:

- a. di aver individuato l'Ufficio comunale, diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia, preposto alla Valutazione di Incidenza; in alternativa il Comune deve dimostrare di essersi associato (secondo i termini di legge) con altri Comuni ai fini dell'esercizio della competenza in materia di Valutazione di Incidenza e deve indicare l'Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza o di aver individuato a tal fine l'Ufficio di un altro soggetto pubblico;
- b. di aver nominato, in forma singola o associata, la Commissione di tre esperti in materia che effettuano le istruttorie delle istanze nell'ambito dell'Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza; nel caso il Comune abbia individuato l'Ufficio di un

altro soggetto pubblico, dovrà essere dimostrata in ogni caso la nomina della Commissione da parte di quest'ultimo;

- c. la competenza in materia di Valutazione di Incidenza dei componenti della Commissione istruttoria: i tre esperti formanti la Commissione dovranno essere in possesso del diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in discipline pertinenti la Valutazione di Incidenza (es. Scienze Naturali, Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, ecc.) e possedere effettive competenze scientifiche in materia di scienze naturali. Ai fini della dimostrazione del requisito di competenza dovranno essere trasmessi i *curriculum vitae* dei componenti della Commissione.

3. Ambito delle competenze dei Comuni in materia di Valutazione di Incidenza

I Comuni, a seguito dell'emanazione del pertinente decreto dirigenziale dell'UOD Valutazioni Ambientali, sono competenti alle Valutazioni di Incidenza:

- riguardanti i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) interessanti, anche parzialmente, il proprio territorio;
- inerenti gli atti di pianificazione comunale non riguardante l'intero territorio del comune e non ricadenti nel campo di applicazione della VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria).

Si ritiene necessario specificare che, anche a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza ai Comuni "autorizzati", restano di competenza della Regione le Valutazioni di Incidenza:

- riguardanti i siti marini delle Rete NATURA 2000;
- inerenti la pianificazione comunale riguardante l'intero territorio del comune e ricadenti nel campo di applicazione della VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria), nonché la pianificazione provinciale e territoriale;
- integrate nelle procedure di VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria) o di VIA (verifica di assoggettabilità o VIA vera e propria).

Infine si evidenzia che sono di competenza della Regione Campania le funzioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia di Valutazione di Incidenza, nei termini previsti dal DPR 357/1997, nonché di controllo dei Comuni delegati in materia di Valutazione di

Incidenza ai sensi della L.R. 16/2014.

In materia di sorveglianza si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1 del DPR 357/1997.

4. Iter amministrativo per l'attribuzione ai Comuni richiedenti delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza

4.1 Ufficio regionale competente

Alla stregua del Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011 e delle successive disposizioni attuative la competenza, nell'ambito della Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali, è individuata nello Staff tecnico amministrativo 501792 - Valutazioni Ambientali via De Gasperi 28 – 80133 Napoli pec staff.501792@pec.regione.campania.it.

4.2 Iter amministrativo

- a) Verifica della legittimità del richiedente. Soggetti titolati a presentare richiesta di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza sono esclusivamente i Comuni il cui territorio è interessato, anche parzialmente, da uno o più pSIC e/o SIC e/o ZSC e/o ZPS. Quindi eventuali soggetti pubblici diversi dai Comuni non sono legittimati a richiedere le competenze di cui all'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014. Non sono altresì legittimanti a richiedere le competenze in materia di Valutazione di Incidenza i Comuni il cui territorio non è interessato da uno o più pSIC e/o SIC e/o ZSC e/o ZPS o parti di essi. Nell'istanza dovranno essere specificati il codice e il nome del o dei siti (pSIC e/o SIC e/o ZSC e/o ZPS) che interessano il territorio del Comune richiedente.
- b) Verifica dei criteri per l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza di cui al par. 2.
- c) Richiesta di integrazione, ove sia necessario acquisire ulteriori atti probanti la soddisfazione dei criteri di cui al par. 2.
- d) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente, secondo i termini della L. 241/1990.

e) Pronunciamento dello Staff Valutazioni Ambientali con decreto dirigenziale.

Considerato che all'attualità le ZSC della Regione Campania non sono ancora state designate e che oggetto della designazione saranno i SIC, si ritiene necessario evidenziare, anche alla luce dell'art. 4 co. 2 della L.R. n. 26/2018, che i Comuni già all'attualità delegati in materia di Valutazione di Incidenza potranno richiedere l'estensione della delega anche alle ZSC e/o pSIC di futura designazione interessanti il proprio territorio comunale.